REGOLAMENTO (CE) N. 1081/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1999

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/95 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 [4], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [5], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

(1) considerando che, per i tori, le vacche e le giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ad aprire due contingenti tariffari di un volume annuale di 5 000 capi ciascuno al dazio doganale rispettivo del 6 % e del 4 %; che è opportuno aprire detti contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi con inizio dal 1° luglio, di seguito denominati anni d'importazione, e definire le modalità d'applicazione;

(2) considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori comunitari interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

(3) considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna; che, in certi casi, errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli importatori a questa parte del contingente; che è opportuno prevedere disposizioni per ovviare ad eventuali pregiudizi da essi subiti;

(4) considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori in grado di dimostrare la serietà della loro attività e di aver commercializzato quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che a tal fine e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che gli operatori interessati abbiano importato almeno quindici capi nel corso dell'anno precedente l'anno di importazione; che in linea di massima una partita di quindici animali rappresenta un carico normale e l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di almeno una partita costituisce il minimo per poter considerare una transazione reale ed economicamente redditizia;

(5) considerando che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

(6) considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° giugno precedente l'anno d'importazione in causa non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

(7) considerando che è necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione e mediante l'applicazione, se del caso, di una percentuale uniforme di riduzione;

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.
[3] GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.
[4] GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.
[5] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(8) considerando che è necessario che il regime sia gestito mediante titoli di importazione; che a tal fine occorre stabilire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, prevedendo eventualmente disposizioni derogative o complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/1999 [2], e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 [4];

(9) considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 [6], prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che per garantire che gli animali non vengano abbattuti, è opportuno esigere la costituzione di una cauzione a copertura della differenza tra i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune e i dazi ridotti, in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica degli animali;

(10) considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1012/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna [7], modificato dal regolamento (CE) n. 1143/98 [8];

(11) considerando che il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98, prevede, all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, che ai fini del rispetto dell'obbligo di non macellare gli animali per un certo periodo, gli animali importati vengono identificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [9], e precisa inoltre alcuni dati complementari relativi all'identificazione; che, poiché tali dati sono già obbligatori, è opportuno sopprimere i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1143/98;

(12) considerando che per motivi di chiarezza è opportuno correggere il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1143/98;

(13) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A titolo pluriennale, per periodi che vanno dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati anni d'importazione, sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in capi)	Aliquota del dazio doganale
09.0001	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	5 000	6 %

(1) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
(2) GU L 19 del 26.1.1999, pag. 4.
(3) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
(4) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.
(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(6) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.
(7) GU L 145 del 15.5.1998, pag. 13.
(8) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.
(9) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in capi)	Aliquota del dazio doganale
09.0003	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69 ex 0102 90 79	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo	5 000	4 %

(1) Codici Taric: cfr. allegato I.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione:

— per i tori, di un certificato di ascendenza;

— per le femmine, di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza.

Articolo 2

1. I due volumi contingentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 4 000 capi, e del 20 %, pari a 1 000 capi:

a) la prima parte (80 %) di ciascuno dei due volumi contingentali è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di aver importato nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno di importazione di cui trattasi animali appartenenti ai contingenti di cui al numero 09.0001 e/o 09.0003.

   Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, quale quantità di riferimento, eventuali diritti di importazione dell'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente;

b) la seconda parte (20 %) di ciascuno dei due volumi contingentali è riservata ai richiedenti che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, durante i 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. In base alle domande di diritti d'importazione, la prima parte è ripartita fra i diversi importatori in proporzione alle loro importazioni degli animali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione in causa.

3. In base alle domande di diritti d'importazione, la seconda parte è ripartita proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori menzionati al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

La domanda di diritti d'importazione

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi;

— non può vertere su un quantitativo superiore a 50 capi.

Le domande di diritti d'importazione concernenti quantitativi superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra.

4. La prova di importazione è costituita esclusivamente dai documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che alla data del 1° giugno precedente l'anno d'importazione di cui trattasi non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritto di importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Uno stesso interessato può presentare una sola domanda per contingente, che deve riguardare soltanto una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande relative a tale contingente sono irricevibili.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il 15 giugno precedente l'anno d'importazione di cui trattasi gli operatori presentano alle autorità competenti, per ciascun numero d'ordine, le domande di diritti di importazione accompagnate dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

4. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione della domanda, per ciascun numero d'ordine:

— con riferimento al regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a), l'elenco degli importatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando nome, indirizzo e numero di capi importati nel corso del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

— con riferimento al regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'elenco dei richiedenti, con indicazione del nome e indirizzo e dei quantitativi richiesti.

5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono da effettuarsi a mezzo fax avvalendosi, per i casi in cui siano state presentate domande, dei formulari riportati negli allegati II e III.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente ha chiesto dei diritti di importazione.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.

4. I titoli d'importazione rilasciati sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, i titoli possono essere rilasciati soltanto a partire dal 1° luglio dell'anno di importazione e scadono al più tardi il 30 giugno successivo al rilascio.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

6. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

7. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

8. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di mancato rispetto di tale obbligo, è richiesto il deposito di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica,

oppure

b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 8

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato I;

c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:
— Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) nº 1081/1999], año de importación: ...
— Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1081/1999), importår: ...
— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1081/1999), Einfuhrjahr: ...
— Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/1999], έτος εισαγωγής ...
— Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1081/1999), Year of import: ...
— Races alpines et de montagne [règlement (CE) nº 1081/1999], année d'importation: ...
— Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1081/1999], anno d'importazione: ...
— Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1081/1999), invoerjaar: ...
— Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.º 1081/1999], ano de importação: ...
— Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1081/1999), tuontivuosi: ...
— Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1081/1999), importår: ...

Articolo 9

1. Per i quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 15 marzo dell'anno d'importazione, si procede ad un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi cui avevano diritto, senza tener conto dei due regimi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 22 marzo dell'anno d'importazione, le quantità che non hanno formato oggetto di una domanda di titolo di importazione, per ciascun numero d'ordine.

3. La Commissione adotta al più presto una decisione sui quantitativi residui.

4. La domanda di diritti di importazione da presentarsi dagli operatori interessati di cui al paragrafo 1 verte su un quantitativo pari a 15 capi.

Qualora superino tale quantitativo, le domande sono automaticamente ricondotte a tale quantitativo.

5. Uno stesso interessato può presentare una sola domanda per contingente.

Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande relative a tale contingente sono irricevibili.

6. Le domande di diritti di importazione devono pervenire alle autorità competenti nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di adozione della decisione della Commissione di cui a1 paragrafo 3.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 6, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun numero d'ordine.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1012/98 è abrogato.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1143/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente.»

2) All'articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

3) All'articolo 8, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
— Razas de montaña [Reglamento (CE) nº 1143/98], año de importación: ...
— Bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår: ...
— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: ...
— Ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.], έτος εισαγωγής ...
— Mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), Year of import: ...
— Races de montagne [règlement (CE) nº 1143/98], année d'importation: ...
— Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: ...
— Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98), invoerjaar: ...
— Raças de montanha [Regulamento (CE) n.º 1143/98], ano de importação: ...
— Vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1143/98), tuontivuosi: ...
— Bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår: ...»

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dal 1º luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0001	ex 0102 90 05	0102 90 05*20
		*40
	ex 0102 90 29	0102 90 29*20
		*40
	ex 0102 90 49	0102 90 49*20
		*40
	ex 0102 90 59	0102 90 59*11
		*19
		*31
		*39
	ex 0102 90 69	0102 90 69*10
		*30
09.0003	ex 0102 90 05	0102 90 05*30
		*40
		*50
	ex 0102 90 29	0102 90 29*30
		*40
		*50
	ex 0102 90 49	0102 90 49*30
		*40
		*50
	ex 0102 90 59	0102 90 59*21
		*29
		*31
		*39
	ex 0102 90 69	0102 90 69*20
		*30
	ex 0102 90 79	0102 90 79*21
		*29

ALLEGATO II

Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1081/1999

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero del richiedente (1)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi) dal al
	Totale	

Stato membro: Telefax: .....

Telefono: .....

(1) Numerazione progressiva.

ALLEGATO III

Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1081/1999

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero del richiedente (1)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro: Telefax: .....

Telefono: .....

(1) Numerazione progressiva.